

L'indisponibilità dei ricercatori non è sciopero

ATTUALITÀ

Roberto De Luca

Non costituisce sciopero l'indisponibilità dei ricercatori alle attività didattiche cui non sono tenuti per legge. Essa, invero, pur attuata per la tutela professionale della categoria, non si configura però come astensione dal lavoro caratteristica dello sciopero. Infatti, l'indisponibilità dei ricercatori è attuata nel pieno esercizio di tutte le funzioni previste dallo stato giuridico, ossia di quelle prevalenti di ricerca scientifica nonché, nei modi e forme di legge, di quelle didattiche integrative dei corsi di insegnamento ufficiali. Vale a dire che il ricercatore manifesta la propria indisponibilità limitatamente alle ulteriori funzioni didattiche, meramente facoltative, che gli possono essere attribuite solo previa sua "esplicita manifestazione in forma scritta del consenso...che non può essere sostituito da forme di silenzio-assenso, peraltro non previste dalla legge". Principio ribadito con forza dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella recente deliberazione dello scorso 15 settembre, in cui si legge altresì, a suggello, che "non è possibile costringere - esplicitamente o implicitamente - i ricercatori universitari a tempo indeterminato a compiti didattici che esulino da quelli definiti dalle norme come "integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali" (art. 32 DPR 382/80)". Il motivo per il quale il supremo organo di auto-governo dell'Università abbia ritenuto di doversi pronunciare così incisivamente va rinvenuto nella prassi *contra legem*, invalsa in gran parte dei nostri atenei, di costringere i



ricercatori a tenere i corsi "frontali" di competenza dei professori ordinari ed associati. Non è difficile immaginare che le modalità con le quali si attuano questi propositi possano andare dall'adulazione alle minacce ed alle ritorsioni. E il più delle volte il ricercatore, nonostante percepisca solo la metà dello stipendio dell'ordinario, tiene corsi a titolo gratuito. Già da molto tempo si sarebbe dovuto aprire una discussione sulla retribuzione dei ricercatori che prestano ulteriore opera

di insegnamento, oltre ad attendere alle funzioni loro proprie. Da anni, tuttavia, si è preferito ignorare il problema. Talvolta grave imbarazzo e serie difficoltà sono stati riservati a quei ricercatori che hanno ritenuto di non potersi assumere l'ulteriore didattica frontale senza pregiudicare la ricerca scientifica cui sono chiamati in misura prevalente dalla vigente normativa. Questo dunque è il contesto in cui è scaturito il forte e quanto mai opportuno richiamo del CUN, che

non solo conferma il diritto all'indisponibilità dei ricercatori, come innanzi descritta, ma scoraggia altresì le reazioni inconsulte delle componenti più retrive del mondo accademico fautrici di quelle prassi *contra legem* cui si è fatto cenno. Da tale punto di vista quella dei ricercatori è anche una battaglia per il ripristino della legalità nei nostri atenei, cui di certo non mancherà il concorso della magistratura e della società civile. Infine, nel campo dell'istruzione e della ricerca universitaria, un'azione politica consapevole dovrebbe essere dedicata alla tutela dei diritti di tutti i ricercatori, anche di quelli a tempo determinato. Tuttavia, questo auspicio, che potrebbe essere considerata un'ovvietà da un cittadino di un Paese in cui la classe dirigente si preoccupa del futuro delle giovani generazioni, diventa utopia in Italia, a giudicare da ciò che oggi abbiamo sotto i nostri occhi.

